



Città di Randazzo

Prov. Di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 78, DEL 18-09-2018

OGGETTO: Ordinanza Sindacale per il divieto di abbandono dei rifiuti.

IL SINDACO

Premesso:

Che il Comune di Randazzo, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali, promuove il sistema integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il metodo "Porta a Porta".

Che il Comune di Randazzo, con Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 14/05/2018, ha approvato il Regolamento per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, stabilendo nel dettaglio i comportamenti dei Cittadini/Utenti da assumere per la selezione e conferimento dei rifiuti solidi urbani, secondo il calendario di raccolta approvato.

Che nello stesso Regolamento sono contenuti i principi generali di prevenzione del rischio di inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque, di tutela della fauna, dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto dei criteri di pianificazione economica e territoriale, nonché dei principi scientifici e tecnologici innovativi per il riciclo dei rifiuti e riutilizzo della materia e dell'energia che possano ridurre l'impatto ambientale.

Che ciò è conditio sine qua non per qualsiasi forma di sviluppo economico, sociale e politico della comunità.

Atteso che tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale è prioritario promuovere politiche di sviluppo nel settore turistico-ambientale, il cui presupposto non può prescindere dalla pulizia e salubrità del territorio comunale.

Preso atto che durante le manifestazioni ludico-ricreative, nonché in occasione di festeggiamenti (matrimoni, compleanni, battesimi, inaugurazioni etc.), è consuetudine festeggiare con giochi pirotecnici di vario genere, con cannoni spara coriandoli, i cui resti/rifiuti sono abbandonati indiscriminatamente dai cittadini interessati all'evento sui sacrali delle chiese, nelle piazze, nelle vie, e in qualsiasi spazio pubblico ove si effettuano tali eventi.

Considerato che l'abbandono dei resti/rifiuti generati durante tali festeggiamenti rende i luoghi interessati sporchi e indecorosi sia per i cittadini di Randazzo che per i turisti in visita alla città, dando un'immagine negativa per l'intera collettività.

Ritenuto che tale fenomeno è diventato insostenibile per la collettività ed è in palese contrasto con il vigente Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, il quale all'art.11, c.1, riassume l'assoluto divieto di gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, qualsiasi rifiuto solido o liquido di qualsiasi natura e dimensione.

Considerato altresì che non è intenzione dell'Amministrazione comunale porre divieti o limitare le consuetudini e/o i festeggiamenti con giochi pirotecnici di vario genere o con il lancio di coriandoli gli eventi di natura privata, e che si vuole invece frenare le azioni pregiudizievoli per il mantenimento del decoro urbano e della pulizia della città.

Preso atto del continuo impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel contrastare, con ogni mezzo, l'abbandono incontrollato dei rifiuti, il quale provoca anche l'insorgere di micro discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, che dell'igiene e la salute pubblica.

Visto il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 ed in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di

- cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga";
- l'art.192, a norma del quale "l'abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; e altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee";
- l'art.198, il quale attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti.

Visto il Regolamento comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.26 del 14/05/2018

Vista la L. 24 novembre 1981, n.689.

Visto l'art.50 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000:

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte, il divieto assoluto di gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, qualsiasi rifiuto solido o liquido di qualsiasi natura e dimensione.

Che durante le manifestazioni ludico-ricreative, nonché in occasione di festeggiamenti (matrimoni, compleanni, battesimi etc.), gli organizzatori o i titolari responsabili dei festeggiamenti provvedano, a proprie cura e spese, all'immediata pulizia dei sacrali delle chiese delle piazze e delle vie ove si sono svolti gli eventi, rimuovendo i resti/rifiuti provenienti da giochi pirotecnici di vario genere, dallo sparo di coriandoli, dal lancio di riso augurale, dai rinfreschi offerti ai partecipanti all'evento e quant'altro possa pregiudicare la pulizia e il decoro della Città.

AVVERTE

Che i trasgressori del Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti e della presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 31 del precitato Regolamento, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 14/05/2018, sanzioni che vengono riportati nella sottostante tabella:

ART. REGOLAMENTO COMUNALE	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA E MASSIMA
Artt. 21 e 22	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle ordinanze sindacali	da € 50,00 (doppio del minimo) ad € 500,00
Art. 11	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (art. 34 del D.L.vo 50/2010)	da € 600,00 (doppio del minimo) ad € 3000,00 (Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio; non è previsto il pagamento in misura ridotta).
Art 11	Art. 10 Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	da € 50,00 (doppio del minimo) ad € 500,00
Art. 11	Conferimento rifiuti differenziati e non, al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	da € 50,00 (doppio del minimo) ad € 500,00

Art. 11	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	da € 50,00 (doppio del minimo) ad € 500,00
Art. 25	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici	da € 50,00 (doppio del minimo) ad € 500,00
Art. 11	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	da € 50,00 (doppio del minimo) ad € 500,00

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio online del Comune di Randazzo per 15 giorni consecutivi.

La notifica della presente Ordinanza alla Comando di Polizia Municipale e alla Squadra di Polizia Ecologica ed Ambientale del Comune di Randazzo, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Randazzo, al Distaccamento Forestale del Comune di Randazzo, al Responsabile del III° Settore del Comune di Randazzo.

IL SINDACO

 Franco Sgroi